

DISCIPLINARE TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA O IBRIDI

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente documento è uno strumento volto a fornire criteri formali e funzionali per l'installazione di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici su area pubblica nel territorio del Comune di Trapani, a servizio dell'utenza che operi la scelta della mobilità elettrica. Per la progettazione, realizzazione e gestione dei manufatti si applicano tutte le prescrizioni e le norme tecniche di settore, compreso i Regolamenti dell'ente. Sono escluse le infrastrutture non adibite all'uso pubblico. La progettazione, realizzazione, manutenzione degli impianti nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del richiedente. La richiesta di installazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici e la fornitura di servizi di ricarica per i veicoli elettrici può essere presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o anche in forma consortile, o soggetti di altri Stati membri e non residenti in Italia.

Art. 2 Oggetto della Concessione ed oneri a carico del concessionario

L'Amministrazione, concede il suolo pubblico per installazione ed esercizio delle strutture per la distribuzione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli con motori ad alimentazione elettrica o ibridi, nelle aree individuate nel successivo art.5, secondo le modalità indicate dal concessionario in sede di partecipazione all'avviso pubblico. La concessione o l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi, nei confronti dei quali il destinatario del provvedimento risponde personalmente per eventuali danni derivanti dall'occupazione.

La concessione di suolo pubblico ad operatore economico è subordinata a Scia, per l'installazione e gestione delle colonnine di ricarica, da inoltrare al Servizio SUAP del Comune di Trapani ai sensi del D.P.R. 160/2010 e Regolamenti comunali connessi. La concessione dell'occupazione del suolo pubblico avverrà mediante rilascio di apposita determinazione dirigenziale rilasciata dal responsabile del Servizio SUAP del Comune di Trapani. Il canone di occupazione di suolo pubblico è dovuto per l'area occupata dal manufatto, secondo quanto previsto nel Regolamento COSAP del Comune di Trapani. Il canone di concessione per il manufatto (colonnina di ricarica) ha natura permanente, per le aree di cantiere, necessarie all'installazione del manufatto medesimo, ha natura provvisoria. In riferimento al canone di occupazione di suolo pubblico si procederà in applicazione delle clausole previste dall'art. 57, comma 9, del D.L. n° 76/2020 (decreto semplificazioni) applicando le sanzioni previste dal successivo 10 dello stesso Decreto.

Art. 3 Durata della Concessione

La concessione viene rilasciata per la durata di 10 anni. La concessione è rinnovabile, previa richiesta del concessionario che deve essere presentata al SUAP almeno 90 giorni prima della scadenza, alle condizioni vigenti al momento della richiesta di rinnovo e con l'obbligo del concessionario di procedere alla necessaria innovazione tecnologica degli impianti da sottoporre all'amministrazione. L'Amministrazione, procederà al rinnovo della concessione all'esito positivo della verifica in capo al concessionario del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando, alla valutazione positiva degli interventi di innovazione effettuati ed alle condizioni indicate nel Regolamento COSAP.

Art. 4 - Impegni minimi del concessionario

Il concessionario dovrà impegnarsi a garantire a propria cura e spese le seguenti condizioni minime dell'offerta:

- n° minimo colonnine da installare sul territorio comunale da riservarsi ad uso pubblico: 10;
- durata minima del servizio anni: 10;
- sostenere tutti i costi di installazione, manutenzione e gestione sia delle colonnine sia della segnaletica relativa agli stalli dedicati;
- partecipare, anche mediante l'integrazione, il rafforzamento e la promozione dei progetti in corso e futuri sui temi della Mobilità Sostenibile come l'incentivazione all'utilizzo della bicicletta quale modalità di spostamento sistematica (contributi agli acquisti di e-bike e pieghevoli, bike to work, monopattini, buoni mobilità, ecc) e la realizzazione di opportuni infrastrutture e manufatti, i sistemi in sharing (bike-sharing, carsharing, scooter sharing, ecc.), l'uso condiviso dell'auto per le brevi distanze (carpooling);
- l'impegno a sottoscrivere, a seguito dell'approvazione dei progetti, prima dell'inizio dei lavori, una polizza fidejussoria, del valore pari a € 1.500,00 per ogni infrastruttura di potenza standard e a € 5.000,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata, a garanzia di eventuali danni e ripristini;
- sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Trapani da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico.

Art. 5 – Localizzazione degli impianti

Ogni operatore interessato (concessionario) potrà installare e gestire le colonnine di ricarica elettrica nei siti indicati nella proposta, trasmettendo istanza di partecipazione alla procedura di selezione come indicato nel presente bando. In ogni caso, le seguenti vie:

- Via G.B. Fardella;
- Via Ammiraglio Staiti;
- Viale Regina Elena;
- Lungomare Dante Alighieri

dovranno essere inserite nella proposta salvo possibilità di incrementare il numero per ciascun operatore nel caso in cui non vi fossero più aggiudicatari.

PARTE II

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STAZIONI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI E DEL SERVIZIO

Art. 6 – Tipologia di servizio

La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve alla finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza, nel rispetto dell'accessibilità universale, compreso disabilità motorie. Ai sensi del D.Lgs. del 16.12.2016 n. 257 gli impianti dovranno garantire interoperabilità fra sistemi di ricarica e tra circuiti diversi, consentendo l'uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o paesi diversi. Il servizio di ricarica dovrà consentire all'utente finale di poter utilizzare l'impianto senza necessità di preventiva sottoscrizione di contratto con uno o più specifici fornitori, senza necessità di dotarsi di una particolare tessera o smartcard e senza necessità di preventiva registrazione su un sito o piattaforma. Per facilitare l'interoperabilità il fornitore del servizio potrà scegliere di aderire a network nazionali o europei, ma ciò non esclude la richiesta obbligatoria di dotare la colonnina di un sistema di pagamento immediato. I concessionari dovranno inviare con cadenza trimestrale un report contenente per ogni singola colonnina di ricarica i seguenti dati:

- ore di fuori servizio nel trimestre;
- per ogni singola sessione di ricarica: identificativo della sessione di ricarica (univoco nell'ambito del singolo CPO); identificativo della colonnina di ricarica; istante di inizio della sessione di ricarica (data, ora e minuti in formato ISO 8601); istante di fine della ricarica (in formato ISO 8601); quantità di energia erogata in kWh indicata fino alla prima cifra decimale

Il concessionario proprietario della colonnina (CPO) può essere il diretto fornitore del servizio o abilitare il proprio impianto a più fornitori del servizio di ricarica (colonnine multivendor), anche attraverso il collegamento agli hub europei in materia, in questo caso la responsabilità dell'impianto è a carico del concessionario, mentre i rapporti commerciali con i clienti potranno essere a cura dei vari fornitori di servizio.

Nel caso di concessionario che è anche unico fornitore del servizio, questo dovrà indicare ai propri clienti i costi della ricarica in modo trasparente e, ad inizio concessione e ad ogni variazione significativa, dovrà comunicare al Comune di Trapani sia i prezzi praticati, sia il riferimento informativo (sito internet o altro) in cui tali prezzi sono comunicati alla clientela abituale o potenziale. Ogni concessionario dovrà garantire ai propri clienti un servizio di assistenza tecnica e commerciale (telefonico o tramite app o web) e dovrà comunicare al Comune di Trapani, a inizio concessione e ad ogni variazione, gli orari di disponibilità e le modalità di accesso a tale servizio. In tutti i casi il Comune di Trapani si riserva di indicare e comunicare, attraverso i canali informativi che riterrà più opportuni (quali a titolo informativo ma non esclusivo, il proprio portale www.comune.trapani.it), la localizzazione geografica delle colonnine di ricarica con indicazioni relative allo stato di funzionamento e di occupazione, alle informazioni relative ai fornitori del servizio ed alle tariffe praticate, e ad ogni altra informazione il Comune di Trapani ritenga di utilità nei confronti di cittadini ed utenti del servizio.

Art. 7 – Caratteristiche tecniche

La struttura di ricarica si compone di:

Soprasuolo:

- Una colonnina di ricarica avente un basamento che possieda una superficie che non superi 0.50 mq.;
- Almeno due stalli di sosta ad essa dedicati e finalizzati alla sola sosta per la ricarica del veicolo elettrico.

Sottosuolo:

- Una infrastruttura di rete che consenta la fornitura dell'energia elettrica ai veicoli elettrici che si colleghino alla struttura di ricarica.

Le infrastrutture di ricarica dovranno rispettare le normative e Regolamenti vigenti e i più recenti standard a livello internazionale al fine di garantire sia la sicurezza sia la funzionalità e garantire l'accessibilità e la gestione in autonomia dell'intero processo di ricarica a tutti gli utenti, compreso quelli con disabilità motoria.

Potranno essere installate sia colonnine di ricarica con potenza standard (potenza non inferiore a 20 kW per connettore) sia colonnine con potenza elevata (potenza superiore a 40 kW per connettore). I valori di potenza elettrica indicati nel presente documento sono da intendersi relativi a ogni singolo terminale, quindi una colonnina con più connettori o prese deve garantire la ricarica simultanea di più veicoli, fornendo ad ognuno la potenza nominale della presa (maggiore di 20 kW o maggiore di 40 kW). Le potenze indicate dal fornitore del servizio devono essere garantite con una tolleranza massima del $\pm 10\%$. Nel caso di colonnine di ricarica di potenza standard con modo di ricarica 3, la struttura dovrà essere dotata almeno di due connettori di tipo 2 secondo lo standard IEC 62196. Nel caso di colonnine di ricarica con potenza elevata, superiore a 40 kW per presa, queste dovranno essere multistandard e pertanto essere dotate almeno di connettori del tipo ChaDemo e del tipo ComboCCS (è opzionale il connettore Tipo 2 43 kW AC), e comunque rispettare gli standard tecnici CEI al momento vigenti. In aggiunta a tali connettori è possibile dotare la struttura di ricarica anche di altre tipologie di connettori o prese elettriche (es. tipo 3A o tipo Shuko) per la ricarica di veicoli leggeri, di biciclette/ monopattini elettrici e carrozzelle elettriche per persone disabili e altri mezzi elettrici. Il sistema di gestione di ciascun operatore deve permettere di visualizzare, tramite mappa propria su

web o di aggregatori esistenti, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti. Tutte le funzionalità dovranno preferibilmente essere disponibili tramite una apposita applicazione per smartphone. Nel merito degli aspetti tecnici della infrastruttura, proposta con progetto finalizzato alla concessione, risulterà rilevante la compresenza di differenti modalità di ricarica attraverso una dotazione di connettori standardizzati compatibili A garanzia della sicurezza della ricarica su area pubblica, non saranno ammesse altre tipologie di connessione che, non standardizzate sotto l'aspetto della sicurezza e prevenzione dei rischi da elettrocuzione, non corrispondano alle attuali modalità autorizzate dalla norma nazionale ed internazionale.

Art. 8 – Segnaletica

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con strisce di colore giallo (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale da concordare con il Comune di Trapani.

Art. 9 – Energia

L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia è a carico del concessionario. Il Concessionario deve indicare, in sede di offerta, la percentuale di energia elettrica, utilizzata per i propri impianti, proveniente da fonte rinnovabile ai fini della valutazione dei criteri per la redazione della graduatoria. Il Comune di Trapani si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell'offerta sia in qualsiasi momento durante la durata della concessione. In caso di riscontri negativi sarà revocata la concessione allo svolgimento del servizio. Gli impianti di ricarica potranno essere di tipo bidirezionale V2G (Vehicle to Grid): la scelta di adottare o meno tale tecnologia è a discrezione del concessionario in quanto dipendente dalla struttura di rete e dagli accordi con i fornitori di energia.

Art. 10 – Prescrizioni

Saranno ammissibili solo stazioni di ricarica aventi caratteristiche di forma e colore confacenti al decoro del Comune di Trapani. Nel caso di siti oggetto di tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, occorrerà concordare con tale Ente le eventuali prescrizioni da adottare. Sull'impianto dovranno essere riportate le informazioni strettamente necessarie all'identificazione del gestore e l'espletamento del servizio di ricarica (ad esempio numeri di telefono del call center, indirizzi web per accedere al servizio, QR-code per il download di applicazioni mobile specifiche, ecc.). Non è consentito l'utilizzo delle superfici delle colonnine a fini pubblicità.

Art. 11 – Manutenzione

Il titolare della concessione avrà l'obbligo:

- a) di fornire l'evidenza all'Amministrazione concedente dell'esito favorevole del collaudo del manufatto e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area occupata;
- c) di mantenere funzionante e sicura la struttura di ricarica elettrica dei veicoli elettrici posta su area pubblica oggetto della concessione all'esercizio dell'attività di fornitura corrispondente compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- d) di eseguire tutte le manutenzioni e verifiche periodiche prescritte dalla normativa. Nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari connessi alla concessione per l'installazione e l'esercizio delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti specifici.

Art. 12 – Rimozione impianti e revoca della concessione

Il Comune di Trapani, con atto motivato del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per

sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore a rimuovere il manufatto fuori terra e al ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà a norma di legge. In caso in cui l'impianto dovesse risultare fuori servizio il concessionario ha l'obbligo di ripristinarne la funzione nel più breve tempo possibile e comunque entro 14 giorni. Se in qualsiasi momento si dovesse verificare il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente disciplinare sarà revocata al concessionario la concessione del suolo.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro tre mesi dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura del Comune di Trapani con addebito delle spese al concessionario. Salvo diversa previsione contenuta in ambito del provvedimento di rilascio della concessione, il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo nei 60 (sessanta) giorni dal rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico comporterà le dovute azioni di legge. Sono causa di decadenza della concessione:

1. la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di strutture di ricarica per veicoli elettrici in area pubblica o delle condizioni, delle modalità, degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione, commesse dal concessionario o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
2. il mancato pagamento della tassa o dell'eventuale canone di concessione;
3. l'uso improprio della struttura o l'esercizio dell'attività in contrasto con le norme vigenti;
4. il mancato avvio dell'attività senza giustificato motivo nei 60 (sessanta) giorni successivi all'efficacia della SCIA;
5. il venir meno dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.- nel corso della concessione;
6. il sub-affidamento della concessione o la cessione del contratto, senza preventiva autorizzazione;
7. uso diverso della concessione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata;

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non disposto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'Art. 17 septies della L. 134/2012. Per le parti non normate diversamente dal presente disciplinare si applica il vigente regolamento COSAP.

Art. 14 - Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia è competente il TAR. Sicilia, Sezione Palermo, Via Butera, n.6 C.A.P. 90133.

15. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.